

TI_GERICHTE 11.2006.40 vom 5. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.40

FR: TI_GERICHTE 11.2006.40 du 5 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2006.40 del 5 ottobre 2007

Regeste

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo per figli

Erwägungen

E. 4

L'appellante sostiene anzitutto che le entrate della moglie sono ammontate a fr. 2745.– mensili dal maggio al settembre del 2005 e a fr. 3094.95 mensili in seguito (tredicesima compresa), più gli assegni familiari, l'istante avendo intrapreso il 1° ottobre 2005 un'attività a tempo pieno. Il Pretore ha calcolato invece uno stipendio medio di fr. 2368.30 mensili dal gennaio del 2004 all'ottobre del 2005 (22 mesi). Ciò premesso, nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c). Ove nondimeno il contributo alimentare si riferisca a periodi precedenti l'emanazione del giudizio e la situazione finanziaria dei coniugi si sia modificata nel frattempo in maniera rilevante, occorre distinguere i vari periodi e fissare il contributo in modo differenziato sulla base della situazione effettiva dei vari periodi (sentenza del Tribunale federale 5A.62/2007 del 24 agosto 2007, consid. 7.2.1 con richiami). a) Dagli atti si evince che fino al 30 settembre 2005 l'istante ha lavorato a tempo parziale (doc. HH), ricevendo una paga oraria. Il reddito medio conseguito in quel periodo (dal gennaio al settembre del 2005) risulta di fr. 2235.– netti mensili. Per quel che riguarda la tredicesima, il datore di lavoro l'ha corrisposta fino al 2004 (conteggio salario relativo al dicembre del 2004: doc. II, 12° foglio) e nulla lascia presumere, per lo meno a un sommario esame, che non sarà versata anche in seguito. Considerato che la tredicesima consiste in un dodicesimo dello stipendio di base, senza indennità né deduzioni del “secondo pilastro”, il reddito dell'interessata da maggio a settembre del 2005 può essere accertato in complessivi fr. 2500.– netti mensili. b) Dal mese di ottobre del 2005, come detto, l'istante lavora a tempo pieno, guadagnando fr. 3055.– netti mensili, tredicesima compresa (doc. II, 16° foglio). A tale importo vanno aggiunti gli assegni familiari per i due figli (conclusioni, pag. 3 verso l'alto), onde un reddito di fr. 3421.– netti mensili .

E. 5

L'appellante censura altresì il fabbisogno minimo della moglie, rilevando che il primo giudice ha computato l'intero canone di locazione, mentre una quota è già compresa nel fabbisogno in denaro dei figli, e contesta la spesa di fr. 60.– mensili per il garage. Ora, dandosi due figli, un terzo della locazione pagata dal genitore affidatario va effettivamente inserita nel fabbisogno in denaro del primogenito e un quarto nel fabbisogno in denaro del secondo (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). a) In concreto il Pretore ha inserito l'intera pigione nel fabbisogno minimo dell'istante, senza avvedersi che una quota era già compresa nel fabbisogno in denaro di figli (sentenza

impugnata, consid. 5 e 7). La locazione dell'alloggio occupato da madre e figli essendo di fr. 750.– mensili più spese accessorie (doc. P), che il Pretore ha accertato pacificamente in fr. 165.– mensili, la spesa complessiva per l'alloggio ammonta a fr. 915.– mensili, di cui fr. 305.– (■) vanno inclusi nel fabbisogno in denaro di V _____ e fr. 229.– (¼) in quello di G _____, mentre a carico dell'istante rimane la differenza di fr. 381.– mensili. Dal 1° aprile 2006, come si vedrà, il contributo per la figlia V _____ esce dal bilancio familiare. Da quel momento la pigione da calcolare nel fabbisogno minimo dell'istante va rivalutata perciò a fr. 610.– mensili. b) Quanto al garage, la contestazione è nuova, e quindi improponibile (sopra, consid. 2). Per di più, l'appellante contesta la spesa di fr. 60.– mensili, documentata (doc. LL, 15° foglio e non doc. KK, come figura nella sentenza del Pretore), senza pretendere che essa sia superflua o voluttuaria. Su questo punto l'appello va dunque dichiarato irricevibile. c) In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante dev'essere stabilito in fr. 2112.– mensili fino al 31 marzo 2006 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costi dell'alloggio fr. 381.–, premio della cassa malati fr. 285.–, assicurazione dell'automobile fr. 113.40, imposta di circolazione fr. 22.40, garage fr. 60.–) e in fr. 2341.– mensili dopo di allora (costo dell'alloggio fr. 610.– invece di fr. 381.–).

E. 6

Secondo l' appellante il Pretore ha erroneamente inserito nel suo reddito il premio di fedeltà per i vent'anni di servizio (fr. 1090.40) da lui ricevuto nel novembre 2005, il quale non rappresenta un' entrata regolare. Egli rileva altresì che dal maggio del 2005 il datore di lavoro ha ritoccato lo stipendio di base e ha modificato il computo delle indennità straordinarie, sicché nel secondo semestre di quell'anno il suo guadagno si è rivelato inferiore a quello del primo. a) Già si è detto che, trattandosi di lavoratori dipendenti, il reddito determinante consiste nello stipendio netto conseguito al momento del giudizio (sopra, consid. 4), cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC). Dal conteggio salario del novembre 2005 risulta che in concreto il lavoratore ha ricevuto un premio fedeltà di fr. 1090.40 (doc. 4, 2° foglio). Si tratta con ogni verosimiglianza di un versamento una tantum. Non costituendo esso un'entrata regolare, non sussistono ragioni – tanto meno a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale – per includere l'introito di fr. 90.85 mensili nel reddito del convenuto. b) Quanto alle indennità straordinarie, dagli atti risulta che fino al 30 aprile 2005 l'appellante percepiva dalla _____, oltre allo stipendio base di fr. 4497.– lordi mensili (fr. 4565.– in seguito), la tredicesima, bonus trimestrali, indennità per “turni, trasporti e di funzione”, oltre gli assegni familiari. Dalle schede salario del 2005 si desume che il lavoro straordinario è svolto con regolarità (doc. G, 1, 3 e 4). Che tali supplementi di stipendio siano di entità variabile e che per qualche mese siano inferiori a quelli ricevuti in precedenza poco importa; determinante è la relativa continuità con cui gli introiti sono stati conseguiti. Analogamente a quanto vale per la quota mensile di tredicesima, la media del supplemento va pertanto aggiunta al reddito fisso (sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.2 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809). Su questo punto l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica. c) Per il resto, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto da attività lucrativa deducendo dallo stipendio lordo, oltre agli oneri sociali, gli assegni familiari (fr. 183.– per figlio: sentenza impugnata, consid. 6). Così facendo, tuttavia, egli avrebbe dovuto dedurre l'ammontare di tali assegni anche dal fabbisogno in denaro dei figli,

dato che i contributi alimentari fissati secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Siffatta operazione si sarebbe risolta tuttavia in una partita di giro, sicché ai fini del presente giudizio giova dipartirsi, per semplicità, dal reddito del marito con gli assegni familiari di fr. 4806.– mensili (reddito principale fr. 4372.65 + reddito accessorio fr. 66.50 + assegni familiari fr. 366.–) e fissare i contributi per i figli già comprensivi di tali assegni. Considerato che dal 1° ottobre 2005 gli assegni familiari sono riscossi direttamente dall'istante, il reddito del convenuto può essere fissato così in fr. 4440.– netti mensili.

E. 7

Il convenuto sostiene che al suo fabbisogno minimo vanno aggiunti fr. 151.90 di indennità “per lavoro pesante” e va corretto il premio mensile della cassa malati, che nel 2005 ammontava a fr. 213.– ed è lievitato nel 2006 a fr. 223.80 mensili. La prima richiesta, su cui il Pretore non si è espresso, può dirsi legittima. La professione del convenuto, operaio nel settore della metalmeccanica ferroviaria, giustifica – almeno nel dubbio, ai fini del diritto civile – il supplemento di fr. 7.– per giornata lavorativa destinata al maggior vitto in caso di lavori pesanti (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 4 lett. a). Considerata una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, nel fabbisogno minimo dell'appellante vanno inseriti dunque fr. 151.90 mensili. Per quel che riguarda la cassa malati, per il 2005 risulta unicamente dagli atti il premio di fr. 190.– mensili (doc. Q3), né l'appellante indica da quale documento risulterebbe il premio di fr. 213.–. Quanto al premio del 2006, il documento nuovo prodotto in questa sede è irricevibile (sopra, consid. 2). Ciò posto, il fabbisogno minimo del convenuto assomma a fr. 2876.– mensili.

E. 8

Per l'appellante il fabbisogno in denaro del figlio G _____ dev'essere fissato in fr. 1264.50, giacché da quello di fr. 1790.– mensili previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo occorre togliere la posta per cura e educazione, adeguare il costo dell'alloggio a quello effettivo e dedurre l'assegno familiare percepito dalla madre. Quanto alla figlia V _____, egli rileva che dopo avere onorato il contributo di mantenimento per il figlio cadetto gli rimangono solo fr. 450.– mensili, importo inferiore al “ margine del 20% computato sul fabbisogno personale che ammonterebbe a fr. 580.– ”. Egli si dichiara disposto, in ogni modo, a versare alla figlia fr. 400.– mensili, sebbene questa rifiuti ogni contatto con lui e possa contare sul proprio salario di apprendista, così come sulle liberalità elargite dai genitori durante la minore età. a) V _____ è diventata maggiorenne il 30 marzo 2006, prima che il Pretore statuisse. E questa Camera ha già avuto modo di ricordare che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi unicamente di figli minorenni (art. 176 cpv. 3 CC). Di figli divenuti maggiorenni può occuparsi solo il giudice del mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC). Tutt'al più il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale può estendere la durata del contributo per il minorenne oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), ma al momento dell'istanza il figlio deve avere meno di 18 anni. Solo qualora i coniugi siano d'accordo su quanto va corrisposto al maggiorenne il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale tiene conto nel

bilancio familiare di tale cifra (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami). In simile eventualità, se il maggiorenne vive nella stessa economia domestica del minorenni, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato secondo le note raccomandazioni come quello di un figlio unico, bensì come quello di un fratello (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami). Mancando invece una chiara intesa fra coniugi, spetta al figlio maggiorenne far valere personalmente e in proprio nome le sue pretese a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC nei confronti del genitore tenuto al mantenimento. b) In concreto l'appellante si è bensì dichiarato disposto ad assumere il mantenimento di V _____ anche dopo la maggiore età, ma i coniugi rimangono discordi sull'ammontare del contributo, il padre offrendo fr. 400.– mensili e la madre chiedendo per la figlia fr. 1110.–, rispettivamente fr. 902.– mensili (quello fissato dal Pretore). Mancando un chiaro accordo fra le parti sull'entità del contributo, non sussistevano le premesse perché il Pretore statuisse – come giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale – sul fabbisogno della figlia maggiorenne. Tanto meno ove si pensi che il contributo per figli minorenni è prioritario rispetto a quello per maggiorenni (Meier/Stettler , Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3^a edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007, consid. 9a), sicché la disponibilità del padre sarebbe dovuta servire anzitutto a coprire il fabbisogno di G _____. Ne segue che il contributo di mantenimento per V _____ può essere imposto all'appellante solo fino al marzo del 2006. Dopo la maggiore età il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato va dichiarato nullo poiché emanato da un'autorità incompetente per materia (I CCA, sentenza inc. 11.2001.46 del 22 gennaio 2002, consid. 5). c) Il fabbisogno medio in denaro ammonta, nel caso di due fratelli dal 13° compleanno in poi, a fr. 1790.– mensili per ognuno di loro. In tali fabbisogni va adattato il costo dell'alloggio (sopra, consid. 5a), di effettivi fr. 305.– per V _____ (■) e fr. 229.– (¼) per G _____. A torto poi il Pretore ha dedotto dal fabbisogno l'intera posta per cura e educazione (fr. 255.–), giacché la madre esercita un'attività lucrativa e non può fornire (o può fornire solo in parte) prestazioni in natura. Il grado di occupazione di lei corrispondendo fino al 30 settembre 2005 a quasi l'80%, nel fabbisogno in denaro dei figli va tolto equitativamente il 20% di tale voce (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C. 32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Dal 1° ottobre 2005 invece la madre lavora a tempo pieno, sicché la posta va riconosciuta interamente. Il fabbisogno in denaro di V _____ risulta così di fr. 1744.– mensili fino al 30 settembre 2005 e di fr. 1795.– dopo di allora, quello di G _____ di fr. 1668.–, rispettivamente di fr. 1719.– mensili. d) Quanto al fatto che il 1° settembre 2005 V _____ ha iniziato un apprendistato di assistente medico, guadagnando il primo anno fr. 350.– mensili lordi (doc. EE), è vero che per giurisprudenza costante il figlio minorenni che ritrae un provento dal proprio lavoro è tenuto – di principio – a sopperire entro un certo limite alle spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tale partecipazione non eccede tuttavia, per principio, un terzo del guadagno (RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6). A torto dunque il Pretore ha dedotto, in concreto, fr. 300.– (per di più netti) dal fabbisogno in denaro della figlia. Dedotti gli usuali oneri sociali, equitativamente dal 1° ottobre 2005 la figlia può essere chiamata a sopperire al proprio fabbisogno nella misura di fr. 100.– mensili. Il suo fabbisogno in denaro risulta perciò di fr. 1695.– mensili. e) L'esclusione del fabbisogno di V _____ dal bilancio familiare ha, come conseguenza, che dal 1° aprile 2006 il fabbisogno di G _____ dev'essere stabilito in base a quello che le note raccomandazioni prevedono nel caso “di un figlio unico” (sopra, consid. a), il quale secondo tabella ammonta a fr. 2020.– mensili. Adattato il costo dell'alloggio (fr. 305.– in

luogo di fr. 325.– mensili: sopra, consid. 5), nella fattispecie il fabbisogno in denaro di G_____ può essere fissato in fr. 2000.– mensili.

E. 9

Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari: Dal 1° maggio al 30 settembre 2005 reddito del marito (consid.

6) fr. 4806.— reddito della moglie (consid. 4)
fr. 2500.— fr. 7306.— mensili fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr.
2876.— fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 2112.— fabbisogno in
denaro di V_____ (consid. 8) fr. 1744.— fabbisogno in denaro di G_____ (consid. 8) fr. 1668.— fr. 8400.— mensili. Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare fino al 1° aprile 2006, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue: disponibilità del marito: fr. 4806.–/. fr. 2876.– = fr. 1930.— mensili somma dovuta ai figli: fr. 1744.– + fr. 1668.– = fr. 3412.— mensili contributo per V_____: fr. 1744.– x (1930.– : 3412.–) = fr. 986.50 mensili, arrotondati a fr. 985.— mensili contributo per G_____: fr. 1668.– x (1930.– : 3412.–) = fr. 943.50 mensili, arrotondati a fr. 945.— mensili. Dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006 reddito del marito fr. 4440.— reddito della moglie fr. 3421.— fr. 7861.— mensili fabbisogno minimo del marito fr. 2876.— fabbisogno minimo della moglie fr. 2112.— fabbisogno in denaro di V_____ fr. 1695.— fabbisogno in denaro di G_____ fr. 1719.— fr. 8402.— mensili. ammanco fr. 541.— mensili Il marito può conservare per sé fr. 2876.■ mensili somma a disposizione per i figli: fr. 4440.– /. fr. 2876.– = fr. 1564.— mensili somma dovuta ai figli: fr. 1695.– + fr. 1719.– = fr. 3414.— mensili contributo per V_____: fr. 1695.– x (1564.– : 3414.–) = fr. 776.50 mensili arrotondati a fr. 775.— mensili contributo per G_____: fr. 1719.– x (1564.– : 3414.–) = fr. 787.50 mensili, arrotondati a fr. 790.— mensili. Dal 1° aprile 2006 in poi reddito del marito fr. 4440.— reddito della moglie fr. 3421.— fr. 7861.— mensili fabbisogno minimo del marito fr. 2876.— fabbisogno minimo della moglie fr. 2341.— fabbisogno in denaro di G_____ fr. 2000.— fr. 7217.■ mensili eccedenza fr. 644.■ mensili metà eccedenza fr. 322.■ mensili Il marito può conservare per sé: fr. 2876.– + fr. 322.– fr. 3198.■ mensili e deve versare al figlio fr. 1242.■ mensili, arrotondati a fr. 1245.— mensili. In ultima analisi l'appello dev'essere accolto entro tali limiti. Dal 1° maggio al 30 settembre 2005 le spettanze dei figli risultano più alte rispetto a quelle fissate dal Pretore, ma il contributo stabilito dal primo giudice contemplava altresì il versamento degli assegni familiari, fino a quel momento a

carico del padre. Il contributo per G_____ dal 1° aprile 2006 risulta anch'esso più alto di quello deciso dal Pretore, ma nei confronti dell'appellante ciò non raffigura una *reformatio in peius*, giacché questa si verifica unicamente, nelle protezioni delle unioni coniugali, ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (I CCA, sentenza inc. 11.2003.102 del 19 maggio 2006, consid. 9). Ciò non si verifica in concreto.

E. 10

Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene una riduzione del contributo litigioso di circa fr. 240.– mensili tra l'aprile del 2005 e il marzo del 2006, e di fr. 555.– mensili in seguito. Nel complesso si giustifica pertanto di addebitargli equitativamente un terzo degli oneri processuali e di assegnargli un'indennità per ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto. La domanda di assistenza giudiziaria presentata in appello dalla moglie, come detto, è di per sé ricevibile (consid. 1). Tuttavia il beneficio dell'assistenza non è destinato a coprire le spese per un atto processuale che, come in concreto, appariva già di primo acchito inammissibile per tardività. Ne deriva che la richiesta dev'essere respinta, indipendentemente dall'eventuale indigenza dell'interessata (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

E. 11

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia minima per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). La differenza capitalizzata tra fr. 1400.– mensili complessivi offerti dal convenuto e l'importo complessivo fissato dal primo giudice (fr. 1804.– mensili) non raggiunge in effetti fr. 30 000.–, i contributi in favore dei figli estinguendosi alla maggiore età. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento: per la figlia V_____: fr. 985.– dal 1° maggio al 30 settembre 2005 assegni familiari compresi, fr. 775.– dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006; per il figlio G_____: fr. 945.– dal 1° maggio al 30 settembre 2005, assegni familiari compresi, fr. 790.– dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006, fr. 1245.– dal 1° aprile 2006 in poi. Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– da anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili ridotte. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta. 4.

Intimazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.